



MUNICIPALITA' 3

Servizio Attività Tecniche

Unità semplice Mobilità Sostenibile

ORDINANZA N. 031 DEL 15/07/2016

OGGETTO: istituzione di particolare dispositivo temporaneo di traffico **Salita San Raffaele**, chiusura al transito veicolare per gravi dissesti all'immobile contrassegnato con il civ.12

IL DIRIGENTE

Premesso che:

Con nota PG/2016/595618 del 15/07/16 la NapoliServizi, chiede la chiusura della strada nel tratto antistante facciata esterna immobile sito in Napoli in Salita San Raffaele, 12, oggetto per altro di Ordinanza Sindacale per la messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

Visto il sopralluogo congiunto del 13/07/2016 convocato con PG/2016/79959 del 11/07/2016 dal Servizio P.R.M. Patrimonio Comunale, con i rappresentanti di: NapoliServizi, S.A.T. Municipalità3, Servizio P.M.R. Patrimonio Comunale, in cui è emerso la necessità, da parte del Direttore dei Lavori Ing. G. Capasso di dover ad Horas puntellare la facciata esterna del fabbricato, con conseguente chiusura, nel tratto interessato, al transito veicolare con l'istituzione di un percorso pedonale protetto di larghezza min. 1,20 e, l'inversione del senso unico di marcia in vico Storto S. Agostino degli Scalzi a partire dal 14/07/2016, al fine disconsentire l'immediato transennamento nelle more dell'istituzione della presente ordinanza.

Considerato che il dispositivo di traffico che si intende adottare, è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Mobilità Sostenibile.

Letto il D.L.vo 30/4/92 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

ISTITUIRE con effetto immediato, e fino a cessate esigenze;

- 1) in **Salita San Raffaele** tratto propiciente facciata immobile civ.12
 - divieto di transito veicolare
- 2) in **vico Storto S. Agostino degli Scalzi**
 - senso unico da confluenza con Salita San Raffaele a vico Medici a Materdei;
 - divieto di sosta su ambo i lati

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese.

L'installazione della segnaletica necessaria e prescritta per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, in conformità delle disposizioni impartite con verbale del 13/07/2016, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'intervento, è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nei giorni indicati nella presente Ordinanza.

A Norma dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro 120 gg dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S., D.Ls 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro 60 gg. dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica, previsti dall'art.12 del D.L.30/4/1992 n.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Sottoscritta digitalmente da

II DIRIGENTE

Arch. Claudio PICCIRILLO